



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Ampliamento della A4 con la terza corsia - Il Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli.

Sub-lotto 2: asse autostradale dalla progr. km 425+976 (ex 29+500) alla progr. km 437+376 (ex 40+900). Sub-lotto 3: asse autostradale dalla progr. km 441+750 (ex 45+274) alla progr. km 451+021 (ex 54+545).

**SERVIZIO TECNICO PER OPERAZIONI TOPOGRAFICHE E CATASTALI
DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ ESPROPRIATIVA**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO
NORME GENERALI

In fase di predisposizione dell'offerta si raccomanda al concorrente l'attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione Appaltante e l'Operatore Economico nella fase di esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Enrico Razzini)

Sommario

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni	4
Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto.....	5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari.....	6
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie	7
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 5. Interpretazione dell'Appalto e del Capitolato Speciale descrittivo	7
Art. 6. Documenti che fanno parte del Contratto.....	7
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	7
Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico.....	8
Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio.....	8
Art. 10. Risoluzione del contratto.	9
Art. 11. Recesso.....	11
Art. 12. Cessione del contratto	11
Art. 13. Ordini di Servizio.....	11
Art. 14. Norme generali sull'esecuzione.....	11
Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini	11
CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	12
Art. 16. Avvio dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 17. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni	13
Art. 18. Proroghe.....	13
Art. 19. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC	13
Art. 20. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP	15
Art. 21. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni.....	15
Art. 22. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni	15
Art. 23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	16
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	17
Art. 24. Prestazioni a misura	17
Art. 25. Prestazioni a corpo.....	17
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	17
Art. 26. Modalità di pagamento.....	17
Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	18
Art. 28. Split Payment	18
Art. 29. Ritardo nei pagamenti.....	18
Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.....	19
Art. 31. Cessione del credito.....	19
Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile	19
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE.....	20
Art. 33. Garanzia definitiva	20
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	21
Art. 34. Modifiche al contratto	21
Art. 35. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari.....	22
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 36. Obblighi di prevenzione e sicurezza.....	22
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO	23
Art. 37. Subappalto.....	23
Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto	24
Art. 39. Avvalimento.....	24
CAPO 10. CONTROVERSIE.....	26
Art. 40. Riserve, Accordo bonario e transazione	26
Art. 41. Arbitrato e Definizione delle controversie	27
Art. 42. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico.....	28
CAPO 11. MANODOPERA	29
Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	29
Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).....	29
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	31
Art. 45. Ultimazione delle prestazioni	31
Art. 46. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione	31
CAPO 13. NORME FINALI.....	32
Art. 47. Sinistri alle persone e danni	32

Art. 48.	Danni cagionati da forza maggiore	32
Art. 49.	Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico.....	32
Art. 50.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	32
Art. 51.	Tracciabilità dei pagamenti	33
Art. 52.	Disciplina antimafia	33
Art. 53.	Spese contrattuali, imposte, tasse.....	34
Art. 54.	Riservatezza delle informazioni	34
Art. 55.	Trattamento dei dati personali.....	34
Art. 56.	Disposizioni finali	34

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
--

Art. 1. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nel Servizio tecnico per operazioni topografiche e catastali di supporto all'attività espropriativa nell'ambito dell'Ampliamento della A4 con la terza corsia - II Lotto: Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli relativo ai sub-lotti 2 e 3, così come descritto nelle Premesse delle *Norme di Esecuzione del Servizio*.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i servizi, le prestazioni e le forniture necessari per l'espletamento dell'incarico in oggetto secondo le condizioni stabilite nelle *Norme di Esecuzione del Servizio*, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, del quale l'Operatore Economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sul quale l'Operatore Economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
3. L'esecuzione dell'Appalto deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore Economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
4. Nel presente Capitolato Speciale descrittivo sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **Codice dei contratti**: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto**: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - c) **Decreto n. 81 del 2008**: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) **Stazione Appaltante (S.A.)**: il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
 - e) **Operatore Economico**: detto anche Operatore Economico o esecutore, persona fisica o giuridica (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
 - f) **RUP**: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
 - g) **DEC**: Direttore dell'esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
 - h) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
 - i) **DUVRI**: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
 - j) **Capitolato Speciale descrittivo**: il presente documento, contenete le norme generali che disciplinano l'esecuzione del servizio da un punto di vista normativo;
 - k) **Norme Esecuzione contratto**: i documenti contenenti le norme tecniche richieste, di esecuzione di misurazione e di accettazione inerenti l'Appalto che si dovessero rendere necessari in fase di esecuzione;
 - l) **Manodopera o costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - m) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche OS): gli oneri che deve sostenere l'Operatore Economico per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
 - n) **Costi di sicurezza** (anche CS): i costi, individuati nel DUVRI, per l'attuazione delle misure di sicurezza atte all'eliminazione dei rischi interferenziali nello svolgimento dei servizi accessori.

Art. 2. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo totale dell'Appalto è di € 413.174,00.- (diconsi Euro quattrocentotredicimilacentosettantaquattro//00) suddiviso in quattro lotti definiti dalle seguenti tabelle e come indicato nelle *Norme di Esecuzione del Servizio*:
LOTTO 1) - ambito dei Comuni di Noventa di Piave (VE) – Salgareda (TV) – San Donà di Piave (VE)

	Importi in Euro		TOTALE
1	Picchettamento - A MISURA		€ 29.360,00
2	Frazionamento particelle - A MISURA		€ 15.400,00
3	DOCFA - A MISURA		€ 4.000,00
4	Altri Servizi - A CORPO		€ 2.100,00
5	Totale Prestazioni (P = 1 + 2 + 3 + 4)		€ 50.860,00
6	di cui Manodopera (CL)		€ 18.800,00
	Importi in euro	a corpo (CSc) a misura (CSm)	TOTALE CS
7	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	€ 0,00	€ 0,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO – LOTTO 1		€ 50.860,00

LOTTO 2) - ambito dei Comuni di Cessalto (TV) – Motta di Livenza (TV)

	Importi in Euro		TOTALE
1	Picchettamento - A MISURA		€ 81.458,00
2	Frazionamento particelle - A MISURA		€ 57.900,00
3	DOCFA - A MISURA		€ 11.200,00
4	Altri Servizi - A CORPO		€ 5.950,00
5	Totale Prestazioni (P = 1 + 2 + 3 + 4)		€ 156.508,00
6	di cui Manodopera (CL)		€ 57.900,00
	Importi in euro	a corpo (CSc) a misura (CSm)	TOTALE CS
7	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	€ 0,00	€ 0,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO – LOTTO 2		€ 156.508,00

LOTTO 3) - ambito dei Comuni di S. Stino di Livenza (VE) – Annone Veneto (VE)

	Importi in Euro		TOTALE
1	Picchettamento - A MISURA		€ 46.866,00
2	Frazionamento particelle - A MISURA		€ 23.800,00
3	DOCFA - A MISURA		€ 7.400,00
4	Altri Servizi - A CORPO		€ 2.900,00
5	Totale Prestazioni (P = 1 + 2 + 3 + 4)		€ 80.966,00
6	di cui Manodopera (CL)		€ 29.900,00
	Importi in euro	a corpo (CSc) a misura (CSm)	TOTALE CS

7	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	€ 0,00	€ 0,00
T	IMPORTO TOTALE APPALTO – LOTTO 2		€ 80.966,00

LOTTO 4) - ambito dei Comuni di Portogruaro (VE) – Gruaro (VE)

	Importi in Euro		TOTALE
1	Picchettamento - A MISURA		€ 69.940,00
2	Frazionamento particelle - A MISURA		€ 40.700,00
3	DOCFA - A MISURA		€ 8.600,00
4	Altri Servizi - A CORPO		€ 5.600,00
5	Totale Prestazioni (P = 1 + 2 + 3 + 4)		€ 124.840,00
6	di cui Manodopera (CL)		€ 46.200,00
	Importi in euro	a corpo (CSc) a misura (CSm)	TOTALE CS
7	Costi di sicurezza da DUVRI (CS)	€ 0,00	
T	IMPORTO TOTALE APPALTO – LOTTO 2		€ 124.840,00

- Si precisa che l'importo indicato al comma 1 rappresenta il tetto massimo di spesa e che la Stazione Appaltante non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza dei predetti importi.
- Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza delle righe «T – IMPORTO TOTALE APPALTO» e delle ultime colonne «TOTALE».
- All'interno dell'importo per la prestazione del servizio di cui al rigo 5 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
 - il costo del servizio;
 - gli oneri di sicurezza aziendali propri dell'Operatore Economico;
 - le spese generali;
 - l'utile d'impresa;
 - l'eventuale contributo previdenziale di categoria (si veda Cassa Geometri, EPPI, INARCASSA, ecc).

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari

- Il corrispettivo contrattuale viene determinato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole attività individuate dagli elenchi prezzi unitari relativi al singolo servizio accessorio effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
- I prezzi unitari offerti dall'Operatore Economico in sede di gara mediante la Lista Lavorazioni per l'offerta per ciascun Lotto d'Appalto individuato, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto nel caso l'offerta a prezzi unitari presentasse errori di calcolo, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.
- I prezzi unitari contrattuali dell'«elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'esecuzione, fatto salvo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale descrittivo relativo ai prezzi applicabili a nuove attività non previste nell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
- Il corrispettivo contrattuale viene determinato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ddddd), del Codice

dei contratti Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i... L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione definitiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Art. 4. Prestazioni principali e secondarie

1. In ragione della natura omogenea della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del Codice dei contratti.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione dell'Appalto e del Capitolato Speciale descrittivo

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati, vale la soluzione più aderente alle finalità della Stazione appaltante per le quali l'Appalto in oggetto è stato predisposto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato Speciale descrittivo tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità dell'Appalto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione dell'Appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante l'Appalto posto in gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale.
6. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale, nell'Appalto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all'articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di Appalto ed il Capitolato Speciale descrittivo posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

Art. 6. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 1. il Capitolato Speciale descrittivo e le Norme di Esecuzione del Servizio;
 2. tutti gli elaborati posti a base di gara;
 3. le polizze di garanzia;
 4. fa altresì parte del contratto, l'offerta presentata dall'Operatore Economico in fase di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.;

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione dell'Appalto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e di servizio per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta in merito alla verifica ed all'accettazione delle modalità

d'esecuzione e del luogo del servizio, delle interferenze e delle condizioni locali e ambientali, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione dell'Appalto e in sede di affidamento dei singoli contratti e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione.

3. La stipulazione dell'Appalto è subordinata:

- a) Alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Operatore Economico:
 - 1. dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - 2. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economica finanziaria previsti dalla lex specialis di gara;
 - 3. del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- b) alla presentazione delle garanzie di legge;
- c) al versamento delle spese contrattuali;

4. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell'art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore dell'Esecuzione del Servizio dal comma 2 dell'art. 111 del Codice dei contratti.

5. A tal fine, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell'Appalto. All'aggiudicatario verrà anche richiesto contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, di produrre le eventuali richieste di autorizzazione ai subappalti dichiarati in sede di gara con la documentazione completa da allegare secondo quanto indicato nella modulistica predisposta.

6. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, l'Operatore Economico verrà invitato a stipulare l'Appalto nei termini di cui al successivo comma 7.

7. La stipulazione dell'Appalto avrà luogo non prima di 35 giorni a decorrere dall'efficacia dell'aggiudicazione.

8. Ove l'Operatore Economico non si presenti per la stipulazione dell'Appalto nel termine fissato o sia inadempiente a uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria e al riaffidamento dell'Appalto.

Art. 8. Modifiche dell'Operatore economico

- 1. In caso di fallimento dell'Operatore economico, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
- 2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
- 3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al contratto di servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 9. Rappresentante dell'Operatore economico e domicilio

- 1. L'Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
- 2. Se l'Operatore economico non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
- 3. L'Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall'Operatore stesso, assicura l'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione dell'Appalto. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato dall'Operatore economico e del personale dell'Operatore stesso per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Il datore di lavoro dell'Operatore economico, qualora non svolga di persona la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, come richiesto dall'art. 97 comma 1 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., deve rilasciare specifica delega al soggetto che, attivamente, svolgerà le azioni di controllo richieste dal citato art.97, dandone preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.

Art. 10. Risoluzione del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 1. il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
 2. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 3. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell'Art. 35 del presente Capitolato;
 4. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 5. l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Operatore Economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle attività;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o al DUVRI, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione

particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all'Operatore Economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.
5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Operatore Economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore Economico in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all'Operatore Economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività svolte.
10. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione Appaltante, procede nel seguente modo:
 - a) affidando i servizi di completamento all'operatore economico che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale operatore economico, interpellando progressivamente i successivi, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento delle attività;
 - b) ponendo a carico dell'Operatore Economico inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell'appalto e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Operatore Economico inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
1. Nel caso l'Operatore Economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Art. 11. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dall'Appalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dall'Appalto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

Art. 12. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13. Ordini di Servizio

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il DEC impartisce all'Operatore Economico tutte le disposizioni e istruzioni operative.
2. L'ordine di servizio è trasmesso all'Operatore Economico con posta elettronica certificata pec. In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l'ordine di servizio è redatto in due copie cartacee e consegnato all'Operatore Economico che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
3. L'ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.
4. L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso.

Art. 14. Norme generali sull'esecuzione

1. L'Operatore Economico, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione delle attività sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
2. L'Operatore Economico deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti, prima dell'inizio del servizio, per tutti i sub-contratti di servizi stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del operatore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio.
3. Nel caso l'oggetto del servizio rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., l'operatore deve essere iscritto nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. "white list") ai sensi dell'art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
4. La documentazione progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana; sarà onere dell'Operatore Economico assicurare la presenza di un interprete e/o di un traduttore alle riunioni e agli incontri con la Stazione Appaltante e gli operatori, Enti e soggetti a vario titolo interessati dalla realizzazione dell'opera.

Art. 15. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 16. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Operatore Economico tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale d'avvio del servizio firmato in contraddittorio.
2. Quando, nei casi consentiti dall'art. 32 del Codice dei contratti, è disposta l'esecuzione anticipata, il DEC indica nel verbale di avvio quanto già predisposto o realizzato dall' Operatore Economico per il rimborso delle relative spese.
3. Quando nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.
4. Il DEC comunica con un congruo preavviso all'Operatore Economico il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Il DEC e l'Operatore Economico sottoscrivono il verbale di consegna e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dell'appalto. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP.
5. Qualora l'Operatore Economico non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Operatore Economico non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore Economico. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Operatore Economico è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale delle attività, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l'Operatore Economico possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dei commi precedenti. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
7. In caso di consegna parziale, l'Operatore Economico è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma esecutivo delle attività dettagliato che preveda l'esecuzione prioritaria delle prestazioni eseguibili. Realizzate le attività previste dal programma, qualora permangano le cause che non permettono la prosecuzione del servizio, si applica la disciplina relativa alla sospensione del servizio.
8. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio – sotto le riserve di legge, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle attività determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare l'igiene e la salute pubblica, ovvero per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Operatore Economico. Il DEC indica espressamente sul verbale di consegna in via d'urgenza le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da iniziare immediatamente secondo il programma di esecuzione presentato dall'Operatore Economico. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all'atto della stipula del contratto e della sua registrazione.
9. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Operatore Economico per rimborsare le relative spese in base al prezzario della Stazione Appaltante.
10. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Operatore Economico ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 1. 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 2. 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

3. 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Operatore Economico.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare quanto il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Operatore Economico sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 17. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni comprese nell'appalto di cui all'Art. 1 comma 1 è fissato nelle Norme di Esecuzione del Servizio e comunque si dovrà concludere entro il 15.8.2024, decorrenti dal giorno indicato nel Verbale di Avvio del Contratto, ovvero, in caso di consegna parziale, dalla data indicata nell'ultimo dei verbali di consegna.
2. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora l'attività, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 18. Proroghe

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, se l'Operatore Economico, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

Art. 19. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o di altre modifiche contrattuali di cui all'Art. 34, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l'Operatore Economico,

deve contenere:

- a) l'adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni;
 - b) l'indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Operatore Economico e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'Operatore Economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell'art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dell'appalto differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall'Operatore Economico e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Operatore Economico, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall'Operatore Economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'importo delle prestazioni sospese e l'importo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui alle Norme di Esecuzione del Servizio.
9. L'Operatore Economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il RUP ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Operatore Economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice dei contratti, e l'Operatore Economico abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione Appaltante riconosce all'Operatore Economico un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
 2. la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale,

all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

4. la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

L'iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all'Operatore Economico.

11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 10, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'Operatore Economico alcun compenso o indennizzo.

Art. 20. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione delle prestazioni per cause di pubblico interesse o di necessità; l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Operatore Economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell'Art. 19.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle prestazioni e ne dispone la ripresa, trasmettendo tempestivamente l'ordine all'Operatore Economico e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 19 relative ai verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
4. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l'andamento anomalo od eccezionale del traffico autostradale.

Art. 21. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'Art. 48 delle presenti Norme Generali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all'Operatore Economico una penale pari allo **0,5 per mille** (euro zero virgola cinque ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento del servizio, riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all'Operatore Economico.
3. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di liquidazione del saldo dell'attività e della relativa conferma da parte dello stesso RUP, in sede di redazione del certificato di verifica di conformità.
4. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione dell'Appalto per mancato rispetto dei termini.
5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi dovuti all'Operatore Economico.
6. È ammessa, su motivata richiesta dell'Operatore Economico, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'Operatore Economico stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Operatore Economico. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC.

Art. 22. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative ai servizi accessori;
 - b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal contratto e dai suoi allegati;

- c) le eventuali controversie tra l'Operatore Economico e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati dall'Operatore Economico né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Operatore Economico e il proprio personale dipendente;
 - e) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
 - g) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell'Operatore Economico, di un subappaltatore, di un subcontraente.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Operatore Economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

Art. 23. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

- 1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
- 2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
- 3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Operatore Economico.
- 4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Operatore Economico rispetto al programma dettagliato di cui alle Norme di Esecuzione del Servizio e il termine assegnato dal DEC per completare le prestazioni ai sensi del comma 1.
- 5. Sono dovuti dall'Operatore Economico alla Stazione Appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Operatore Economico in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
- 6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all'ultimazione di tutte le prestazioni previste dall'appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma dettagliato di cui alle Norme di Esecuzione del Servizio, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dell'appalto rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le prestazioni che secondo il programma dettagliato di cui alle Norme di Esecuzione del Servizio avrebbero già dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.
- 7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 24. Prestazioni a misura

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle Norme Esecuzione del Servizio.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle Norme Esecuzione del Servizio, con le specifiche descritte ed enunciate dalle singole voci di prezzo.
3. La contabilizzazione delle prestazioni a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'"elenco dei prezzi unitari" di cui all'Art. 3, comma 2. Le prestazioni sostitutive o aggiuntive di lavorazioni previste nei progetti dei servizi accessori posti a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle prestazioni sostituite o aggiunte, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'Art. 3, comma 2.

Art. 25. Prestazioni a corpo

1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detta prestazione.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per portare a termine l'appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Modalità di pagamento

1. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. Sarà il RUP, sulla base delle risultanze delle verifiche effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ad autorizzare l'Operatore economico all'emissione della fattura.
3. I pagamenti per tali servizi saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture e saranno comunque subordinatamente alle verifiche del DEC e dovranno riportare gli estremi del contratto ed il CIG.
4. Eventuali contestazioni sull'esecuzione del servizio interromperanno i predetti termini di pagamento.
5. Le fatture devono essere chiare ed interpretabili, nel caso non lo fossero verrà richiesta la riemissione per la corretta contabilizzazione del contratto.
6. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato dall'attività effettivamente svolta:
 - a) calcolata con i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art. 3, comma 2, del presente Capitolato Speciale descrittivo;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
 - c) al netto dell'importo delle fatture precedenti.

Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P..
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell'Art. 43, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione Appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo 1 relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Operatore Economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 433, comma 2.
5. Il rapporto contrattuale, inoltre, sarà disciplinato dalla normativa sul Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere e in particolar modo dall'art. 36 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015 ed infine dallo schema del Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario che farà parte integrante del contratto.

Art. 28. Scissione dei pagamenti (Split Payment)

1. La Stazione appaltante a partire dal 1° luglio 2017, a seguito delle modifiche all'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 introdotte con l'art. 1 del D.L. 50/2017 rientra nei soggetti appartenenti al meccanismo della legge che prevede la trattenuta dell'IVA in sede di pagamento delle fatture emesse dai fornitori e il diretto versamento all'Erario da parte dell'Ente.

Art. 29. Ritardo nei pagamenti

1. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato Speciale descrittivo per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all'Operatore Economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 26 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Operatore economico, in occasione del

pagamento della fattura, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell'Appalto.

5. E' facoltà dell'Operatore economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Operatore economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione dell'Appalto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
6. Nel caso di subappalto con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi

Art. 30. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice Civile.
2. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Appalto.

Art. 31. Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del Codice dei contratti e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell'emissione da parte dell'Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L'Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione dell'Appalto.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l'Operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
5. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all'Operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione.
6. L'atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell'Operatore economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 2.

Art. 32. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile

1. Nei casi in cui l'Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti– a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo –, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del rapporto instaurato continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**Art. 33. Garanzia definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Operatore Economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore Economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore Economico.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del verbale che verifica la conformità finale. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore Economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 45 del presente Capitolato Speciale descrittivo.
7. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Operatore Economico di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Operatore Economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Operatore Economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Operatore Economico.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
--

Art. 34. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il documento di modifica. Il RUP approva il documento ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico dell'Appalto di servizio. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico dell'Appalto stesso, il RUP propone l'approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica dell'Appalto formalizzato può essere introdotta dall'Operatore Economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell'atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l'eliminazione di prestazioni difformi dal contratto di servizio autonomamente introdotte dall'Operatore Economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all'Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all'Operatore economico l'esecuzione di modifiche al contratto di servizio oggetto dell'appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all'Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall'Operatore economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 35 **Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari** del presente Capitolato Speciale descrittivo.
6. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall'Art. 18 del presente Capitolato Speciale descrittivo.
7. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 1. sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 2. non è alterata la natura generale del contratto;
 3. non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
8. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell'art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
9. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti, in

diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.

10. La modifica o variante dell'Appalto deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello dell'Appalto originario in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l'aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato dalle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il contratto di originale.
11. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l'adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
12. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DEC all'Operatore economico relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione dell'Appalto, nella misura strettamente indispensabile.

Art. 35. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

1. Le eventuali modifiche alle prestazioni oggetto del contratto di cui all'Art. 34 del presente Capitolato Speciale descrittivo sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale descrittivo.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l'Operatore economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
 - a) dall'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di prestazioni consimili comprese nell'elenco prezzi unitari posto a base di gara;
 - c) dai prezzi di riferimento di cui al comma 3;
3. Sono considerati prezzi ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
 - a) prezzario della Stazione appaltante;
4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall'Operatore economico.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all'importo di contratto, si applica l'art. 106 del Codice dei contratti.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36. Obblighi di prevenzione e sicurezza

1. L'Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto per quanto applicabili nell'ambito dell'Appalto
2. Non essendo previste attività presso i siti della Stazione Appaltante l'Appalto non è soggetto a DUVRI

CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

Art. 37. Subappalto

1. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto, il sub-contratto, di qualsiasi importo, con il quale l'Operatore Economico affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, la quota parte delle prestazioni subappaltabile o che può essere affidata a cottimo non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 105 del Codice dei contratti, l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che potrà essere rilasciata alle seguenti condizioni:
 - a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) che l'Operatore Economico abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - c) che l'Operatore Economico provveda al deposito della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale intende affidare il subappalto; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
 - d) che il subappaltatore sia in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali (D.U.R.C.);
 - e) che l'Operatore Economico trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alle prestazioni da realizzare in subappalto;
 - f) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia inferiore o uguale a 150.000 euro, il subappaltatore deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva. Qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a 150.000 euro, l'Operatore Economico deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'autorizzazione non potrà essere rilasciata prima della decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art.91 e di cui al comma 2 dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i.. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, D. Lgs. n.159/2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 84, comma 4 del citato decreto legislativo. Qualora tra le prestazioni oggetto del subappalto rientrino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 dell'articolo 1 della medesima Legge n. 190, il subappalto potrà essere autorizzato unicamente se il subappaltatore/cottimista risulta iscritto all'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. "White list") ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i.;
 - g) che l'Operatore Economico provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate. Il contratto di subappalto allegato alla richiesta di autorizzazione deve essere corredato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante. l'Operatore Economico deve presentare richiesta scritta alla Stazione Appaltante. Ai sensi dell'articolo 105, comma 18 del Codice dei contratti, l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, solo se quest'ultima era completa di tutti i documenti necessari. In caso contrario, il termine decorre solo da quando la Stazione Appaltante riceve, ad integrazione della richiesta, tutti i documenti necessari per poter avviare e completare l'istruttoria. Questo termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, ed unicamente a condizione che tutti i documenti siano già stati trasmessi, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti solo qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per rilasciare l'autorizzazione del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dal contratto d'appalto ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il rispetto di tale ribasso deve risultare da idonea

documentazione tecnica ed economica, che deve essere allegata al contratto di subappalto ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del Codice dei contratti, dalla quale emerga con chiarezza la prestazione oggetto di subappalto, le corrispondenti attività individuate con riferimento ai prezzi unitari di contratto, le relative quantità ed i prezzi unitari effettivamente applicati. Tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC. Nel caso l'Operatore Economico intenda subappaltare attività non direttamente corrispondenti a prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, ed in particolare attività costituenti quota parte di prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di contratto, dovrà produrre idonee analisi dei prezzi unitari dalle quali si evincano chiaramente le prestazioni elementari che intende subappaltare, unitamente alla loro valorizzazione economica.

6. Al subappaltatore sono affidati gli apprestamenti previsti dal DUVRI connessi alle prestazioni affidate in subappalto. I relativi costi per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; tale documentazione deve essere allegata alla richiesta di subappalto ed è oggetto di verifica da parte del DEC e del RUP, che provvedono anche alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione in fase di esecuzione;
7. L'affidamento di prestazioni in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Operatore Economico, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) i subappaltatori, per tramite dell'Operatore Economico, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
9. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni.
10. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105 del Codice dei contratti

Art. 38. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Operatore Economico resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto dell'subappalto anche se eseguite, in osservanza a quanto previsto dall'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, da soggetto diverso, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione del servizio subappaltato.
2. Il DEC e il RUP, provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Operatore Economico, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei contratti ed ai fini dell'Art. 37 del presente Capitolato Speciale descrittivo non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi; tali attività dovranno essere comunque comunicate alla Stazione appaltante.

Art. 39. Avalimento

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l'impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all'Operatore Economico.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 89 del Codice dei contratti, l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di Sub-Appaltatore Economico nei limiti dei requisiti che ha prestato all'Operatore Economico.

3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l'effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell'esecuzione dell'appalto, il programma esecutivo del servizio deve consentire l'univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l'Operatore Economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.
5. Ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l'obbligo di trasmettere sia all'Operatore Economico sia all'impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l'esecuzione delle attività.

CAPO 10. CONTROVERSIE**Art. 40. Riserve, Accordo bonario e transazione**

1. L'Operatore Economico è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'Operatore Economico un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Operatore Economico, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore Economico. Resta ferma la facoltà dell'Operatore Economico di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
3. Se l'Operatore Economico firma gli atti contabili con riserva, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Operatore Economico.
4. Nel caso in cui l'Operatore Economico, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti. Se l'Operatore Economico, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Operatore Economico non firmi gli atti contabili nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Operatore Economico decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Operatore Economico. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
8. Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 7. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
9. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 7 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
10. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

11. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 7, ai sensi del comma 4 dell'art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa alle maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 7. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.
12. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, acquisita la relazione riservata del DEC e dell'organo deputato alla verifica di conformità, può:
- a) richiedere alla camera arbitrale di cui all'art. 209 del Codice dei contratti l'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
 - b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
13. Il RUP, prima dell'approvazione della verifica di conformità finale ai sensi dell'Art. 45 del presente Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 12 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
14. L'esperto, se nominato ai sensi del comma 12 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 12 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l'Operatore Economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante ed all'Operatore Economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Operatore Economico o della Stazione Appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'1.
15. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
16. La procedura di cui al comma 15 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
17. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore Economico non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
18. Ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 205 del Codice dei contratti, l'Operatore Economico, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Art. 41. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Appalto.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell' Appalto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.

Art. 42. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore Economico

1. Il DEC o l'Operatore Economico comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dell'appalto. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Operatore Economico, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Operatore Economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Operatore Economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l'Operatore Economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l'inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all'oggetto della contestazione.
4. Il foro competente è quello di Trieste.

CAPO 11. MANODOPERA

Art. 43. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Operatore Economico è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'Appalto, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione del Contratto oggetto del presente appalto, l'Operatore Economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Operatore Economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Operatore Economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 44. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Operatore Economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 45 del presente Capitolato Speciale d'appalto, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il contratto per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'Art. 45 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Operatore economico e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 10, comma 2, lettera i), nel caso il DURC relativo al Sub-Appaltatore Economico o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al Sub-Appaltatore Economico assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**Art. 45. Ultimazione delle prestazioni**

1. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Operatore Economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Operatore Economico, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Operatore Economico.
Qualora in seguito alle sopra citate verifiche in contraddittorio la Stazione Appaltante riscontrasse carenze o incompletezze del progetto impartirà istruzioni scritte all'Operatore Economico per apportare modifiche e/o integrazioni, fissando la scadenza temporale entro la quale l'Operatore Economico dovrà provvedere alla consegna degli elaborati aggiornati. In caso di mancato rispetto di questo termine non si procederà alla redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni sino all'accertamento dell'avvenuto completamente delle attività sopraindicate.
2. Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Operatore Economico, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dell'appalto.

Art. 46. Termini per la verifica di conformità per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a Verifica di conformità.
2. Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'Art. 45 del presente Capitolato. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis del Codice dei contratti, l'emissione della verifica di conformità in provvisorio non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'Operatore Economico è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformità indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Operatore Economico risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'Operatore Economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
5. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante e l'organo deputato alla verifica di conformità possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale e nelle Norme di Esecuzione del Servizio, nel contratto e dalla normativa vigente.
6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sulla verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Operatore Economico.
7. Finché non è intervenuta l'approvazione del Certificato di verifica di conformità ai sensi del comma 6, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.

CAPO 13. NORME FINALI

Art. 47. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell'Operatore Economico, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 48. Danni cagionati da forza maggiore

1. L'Operatore Economico non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Operatore Economico ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L' Operatore Economico non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l' Operatore Economico, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Operatore Economico;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Il DEC redige apposito verbale dell'accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell' Operatore Economico.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione Appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell' Operatore Economico, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 49. Oneri e obblighi a carico dell'Operatore Economico

1. L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi per cui è obbligato in forza del presente appalto.
2. L'Operatore Economico è tenuto al rifacimento integrale o parziale a proprie spese degli elaborati ove ciò gli sia richiesto, per iscritto, dalla Stazione Appaltante, qualora gli elaborati stessi dovessero risultare affetti da errori e/o omissioni riscontrati dalla Stazione Appaltante e imputabili all'Operatore Economico;
3. A detto adempimento l'Operatore Economico dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dalla Stazione Appaltante e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello contrattualmente pattuito;
4. Qualora l'Operatore Economico non provveda al rifacimento degli elaborati come previsto ai precedenti commi 2 e 3, sarà tenuto a rifondere la Stazione Appaltante delle spese per il servizio reso necessario da errori e/o omissioni riscontrati negli elaborati prodotti imputabili all'Operatore Economico;

Art. 50. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,

trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 51. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Operatore Economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore Economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 29.1 del presente Capitolato Speciale descrittivo.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Operatore Economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. Il rapporto contrattuale, inoltre, sarà disciplinato dalla normativa sul Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere e in particolar modo dall'art. 36 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, e dalle delibere CIPE n.45/2011 e n.15/2015 ed infine dallo schema del Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario che farà parte integrante del contratto.

Art. 52. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Operatore Economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio

Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

4. L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al Protocollo di Legalità tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia, Treviso ed il Commissario delegato del 12 maggio 2009.

Art. 53. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145 del 14 aprile 2000), sono a carico dell'Operatore Economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Operatore Economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Operatore Economico e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Operatore Economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 54. Riservatezza delle informazioni

1. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Operatore Economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Operatore Economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un Sub-Appaltatore Economico o subcontraente.

Art. 55. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.
3. L'Operatore Economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 56. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.